



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
 Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari

Aziende Asl

Aziende Ospedaliere

IRCCS

Policlinici Universitari

LORO SEDI

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in tema di mobilità volontaria.

Facendo seguito alle diverse note sul tema di cui all'oggetto, da ultimo alla nota prot. n. 179332 del 06/04/2017, e tenuto conto di quanto indicato nel DCA U00405 del 31/10/2018, con la presente, la scrivente Amministrazione intende fornire un ulteriore chiarimento sulla procedura di mobilità volontaria tenuto conto delle vigenti disposizioni normative, in materia, della giurisprudenza prevalente, nonché, delle diverse richieste di delucidazioni che continuano a pervenire da parte di codeste Aziende.

A premessa di ogni ulteriore indicazione in merito, si conferma quanto in più occasioni precisato, secondo cui le Aziende, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, possono valutare positivamente le richieste di nulla osta formale formulate dai dipendenti.

Considerata l'evidente difformità di utilizzo della procedura di mobilità volontaria da parte di codeste Aziende, appare necessario chiarire, in prima istanze alcuni aspetti generali e successivamente procedere all'analisi delle singole fattispecie.

1. L'istituto della Mobilità.

Occorre in primis ricordare che la mobilità volontaria è una particolare fattispecie di cessione del contratto di lavoro, attraverso la quale è consentito ai dipendenti pubblici il "passaggio diretto tra amministrazioni diverse", ossia il trasferimento da un'amministrazione (quella di appartenenza del dipendente che fa domanda di mobilità) ad altra amministrazione (che intende ricoprire un posto vacante in organico per la qualifica

Direzione Regionale
 Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
 00145 ROMA

Tel. 06.5168.4797
 Area Risorse Umane

Il Funzionario
 Barbara Mazzotta 28/11/2018

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

corrispondente), attraverso una procedura di evidenza pubblica rappresentata da un "Bando" o "Avviso di Mobilità".

La mobilità volontaria non comporta la "costituzione di un nuovo rapporto", ma solo il "trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente" da un'Amministrazione a un'altra.

Come noto, la principale fonte di regolamentazione dell'istituto della mobilità volontaria è costituita dall'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, norma che vincola indistintamente tutte le amministrazioni pubbliche. Detto articolo stabilisce che *"Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere."*

La norma, in primo luogo, stabilisce che la modalità attraverso la quale si attua la mobilità volontaria è l'istituto civilistico della "cessione del contratto", attraverso un procedimento avviato "ad istanza di parte".

Il secondo periodo del medesimo comma 1, poi, chiarisce che le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Ciò significa, pertanto, che, sebbene la mobilità volontaria attenga alla materia dei rapporti di diritto privato, la fase "costitutiva" del rapporto coinvolge aspetti pregnanti e profondamente pubblicistici. L'evidenza pubblica prevista dalla norma, con la pubblicazione del bando ove sono fissati i "requisiti da possedere" risponde semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost. e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

La mobilità, come sopra chiarito, si configura come una cessione di un rapporto di lavoro di natura privatistica al quale il dipendente ceduto ha avuto già accesso previo esperimento e superamento di un pubblico concorso che ne ha attestato l'idoneità alle mansioni/funzioni da svolgere e a questi ha conferito una specifica "qualifica" ed "area professionale".

La valutazione da parte dell'Amministrazione che avvia la procedura di mobilità, del soggetto che abbia i requisiti indicati nel bando si configura come una "valutazione comparativa", di carattere oggettivo e meccanico, cioè una procedura di verifica della corrispondenza tra la professionalità richiesta dall'amministrazione di destinazione e quella

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

già comprovata dal dipendente nell'amministrazione di provenienza, in rapporto ad altre figure analoghe. Resta comunque ferma la qualificazione della fattispecie quale "cessione di contratto" di cui agli artt. 1406-1410 del codice civile.

Da tale qualificazione discende l'evidente differenza intercorrente tra detta procedura di mobilità e le "procedure di reclutamento" necessarie per l'accesso alla P.A. mediante concorso pubblico, di cui agli artt. 35 e 70 D.lgs. n. 165/2001.

Le "procedure di reclutamento", infatti, sulla base del rinvio operato dal D.lgs. n. 165/2001, sono esclusivamente, le procedure concorsuali disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 09 maggio 1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" che all'art. 1 individua le modalità di accesso nelle Pubbliche Amministrazioni prevedendo che *"l'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene: a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati", l'accesso al Pubblico Impiego sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato deve avvenire esclusivamente secondo le modalità individuate nel sopra citato D.P.R."*

All'opposto, nella procedura prevista dal sopra citato art. 30 D.Lgs. 165/2001, che verte - si ripete ancora una volta - nell'ambito di "rapporti di lavoro già costituiti con le garanzie di cui all'art. 97 Cost." (ossia attraverso il pregresso superamento di un pubblico concorso già espletato), la fissazione "di criteri di scelta" per le procedure di mobilità deve essere intesa come la previa indicazione di criteri oggettivi che consenta al massimo una "valutazione comparativa per soli titoli" (titoli di servizio, titoli di studio, anzianità di servizio, esperienza professionale maturata, età anagrafica, carichi di famiglia, ecc.), e/o con eventuale colloquio potendo individuare per la singola fattispecie, distinte "aree professionali" per le quali la mobilità può essere esperita.

Ne consegue che in nessun caso le "procedure di mobilità" possano dar luogo ad un "nuovo concorso pubblico" essendo tale procedura relativa alla copertura di un posto equivalente a quello per il quale i dipendenti che chiedono la mobilità hanno già superato la relativa procedura concorsuale e per la quale essi sono già stati giudicati idonei allo svolgimento delle relative mansioni e/o funzioni, conseguendo il corrispondente status giuridico (qualifica o categoria).

Appare, pertanto, evidente che solo alle graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle "procedure selettive" di cui al sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 09 maggio 1994 - in ordine alla loro durata, si applichi il termine ordinario di vigenza massima di cui all'art. 35 comma 5 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.

Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Tel. 06.5168.4797
Area Risorse Umane

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

165, il quale dispone "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione", come ribadito nella L.R. n. 5/2018, contenente "disposizioni in materia di vigenza delle graduatorie delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale".

Detta disposizione non si applica, pertanto, alle procedure di mobilità volontaria di cui al sopra citato art. 30 D.Lgs. 165/01. Ciò in quanto, come sopra chiarito, la procedura

di trasferimento del personale per mobilità volontaria, non rientra tra le modalità di accesso al Pubblico Impiego di cui al sopra indicato Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 09 maggio 1994.

Stante quanto sopra, appare evidente che **l'elenco finale** dei soggetti ritenuti idonei al trasferimento diretto tra amministrazioni, stilato dall'Azienda a seguito di espletamento della procedura di mobilità volontaria di cui al citato comma 1 art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non si configura come graduatoria** ai sensi del comma 5 ter dell'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed **ha, pertanto, una validità limitata alla copertura dei posti messi a bando.**

Detto elenco, non può essere utilizzato da altre Aziende ed Enti per la copertura di posti vacanti.

In merito al rapporto fra l'istituto della mobilità e istituto dello scorrimento delle graduatorie di concorso pubblico in corso di validità, considerato che il noto dibattito giurisprudenziale è ora maggiormente orientato alla prevalenza dell'istituto della mobilità anche nei confronti dello scorrimento delle graduatorie vigenti (Corte dei Conti sez. reg. controllo per il Veneto delib. N. 189/2018; Cons. Stato sez. V sent. N.1683/2017) si comunica che, anche qualora si debba procedere all'assunzione di personale autorizzato tramite lo scorrimento di graduatorie di concorso pubblico, sarà necessario effettuare preventivamente una procedura di mobilità a livello nazionale.

In merito a tale nuova direttiva si fa espressa riserva di ulteriori precisazioni, modificazioni, variazioni, integrazioni a fronte di nuovi interventi normativi e/o regolamentari o a fronte di nuovi e rilevanti orientamenti giurisprudenziali.

Un ulteriore chiarimento è necessario in merito al comma 2-bis, dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio."

La norma in esame, salvi i casi previsti dal comma 2-ter, sostanzialmente, consente ai dipendenti, già in posizione di comando o fuori ruolo, di accedere ad una procedura di

Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Tel. 06.5168.4797
Area Risorse Umane

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

mobilità "privilegiata". In altri termini, in tali fattispecie, per detti soggetti l'Azienda, qualora intenda coprire il posto vacante, non deve seguire alcun procedimento di evidenza pubblica, neppure consistente in una valutazione comparativa dei titoli. Ciò fatte salve le ipotesi in cui i soggetti in posizione di comando o fuori ruolo, per lo stesso profilo, siano più di uno, in tale caso, per contro è necessario che l'Azienda provveda ad un interpello tra i diversi soggetti in posizione di comando, indicando, con l'atto di interpello, le modalità di scelta e di individuazione del soggetto da immettere in servizio mediante la mobilità.

Il presupposto logico di tale scelta del legislatore, pare essere quello in base al quale, trattandosi di soggetti che già ricoprono temporaneamente la posizione lavorativa che intendono occupare stabilmente attraverso la mobilità, la loro idoneità a svolgere detta funzione/mansione si dà per acquisita.

2. Applicazione dell'istituto della mobilità volontaria di personale per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale:

In considerazione di quanto esposto nel paragrafo precedente in merito all'istituto della mobilità, atteso l'attuale sistema di autorizzazione all'assunzione previsto dal DCA U00156/2016, dal DCA U00546/2017, dal DCA U00405/2018 e dalla determinazione n. G14180 dell'08 novembre 2018 di approvazione del Fabbisogno di personale 2018-2020, si dispone la disapplicazione della differenziazione, operata dalla Regione, fra mobilità regionale ed extraregionale, finalizzata anche al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Rientro.

Si precisa, pertanto, che la mobilità ha natura esclusivamente nazionale e che la scrivente struttura non terrà in alcun conto qualsiasi tipo di atto e/o richiesta che non rispetti tale principio.

Si conferma che la mobilità, comportando un incremento di spesa per il servizio sanitario regionale, è considerata come nuova assunzione, rientrando, pertanto nell'ambito del budget assunzionale come definito nel DCA n. U00156 del 12/05/2016, dal successivo DCA n. U00546 del 13/12/2017 e da ultimo, dal DCA n. U00405 del 31/10/2018.

Si evidenzia che il piano triennale di fabbisogno del personale deve già indicare il numero di posti di nuova assunzione che si intendono ricoprire mediante mobilità, così come disposto dalle disposizioni regionali commissariali in materia di budget assunzionale e di fabbisogno del personale.

Qualora l'Azienda intenda avviare la procedura di mobilità, in precedenza autorizzata dalla Regione quale parte delle facoltà assunzionali per l'anno in corso, deve inviare alla scrivente struttura tutta la necessaria e conseguente documentazione prevista per la pubblicazione dei bandi. La Regione provvede alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sulla Gazzetta Ufficiale per estratto e ne dà comunicazione all'Azienda interessata per l'obbligatoria pubblicazione sul sito web

Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Tel. 06.5168.4797
Area Risorse Umane

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

aziendale.

Il bando di avviso di mobilità nazionale deve necessariamente contenere i requisiti di seguito riportati:

a) analitica indicazione dei requisiti di partecipazione e delle competenze professionali richieste;

b) indicazione dei criteri di scelta e delle modalità di comparazione ai fini della predisposizione dell'elenco finale (art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.).

Si rammenta, in ogni caso che ai fini del trasferimento del soggetto individuato è necessario e obbligatorio l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

L'Azienda deve trasmettere la deliberazione di approvazione dell'elenco finale dei soggetti ritenuti idonei.

Gli esiti della procedura sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio e sul sito internet dell'Azienda.

4. Mobilità in uscita dalla Regione Lazio verso Aziende extraregionali:

Le Aziende ed Enti del SSR, qualora diano l'assenso alla mobilità in uscita di un proprio dipendente verso Aziende non afferenti al SSR, possono procedere alla sostituzione dell'unità, nel rispetto della disciplina e del profilo di inquadramento del dipendente traferito nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia e dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali ai fini del necessario monitoraggio della spesa del personale.

In caso di assunzione tramite mobilità o concorso, l'Azienda deve inviare la documentazione prevista dalle soprarichiamate disposizioni in tema di mobilità nazionale e in tema di modalità di pubblicazione degli avvisi stessi. L'Azienda deve, altresì, fare esplicito riferimento all'assenso manifestato al proprio dipendente in uscita al fine della concessione dell'assenso alla sostituzione da parte delle competenti strutture regionali.

L'assunzione deve, altresì, rientrare nell'ambito del costo del personale già previsto per l'anno in questione, corrispondendo al costo già coperto per l'unità cessata per mobilità. L'assunzione deve essere coerente con la programmazione regionale e deve essere in linea con le funzioni attribuite all'Azienda dalla nuova organizzazione della rete assistenziale.

5. Mobilità volontaria a compensazione:

Per tale tipologia di mobilità, si rinvia a quanto disposto dal parere dell'Aran n. SAN 298/2018 che richiama la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica prot. 20506 del 27/03/2015 paragrafo "Mobilità per interscambio".

Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Tel. 06.5168.4797
Area Risorse Umane

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

6. Disposizioni transitorie e finali:

Si precisa che le sopraindicate disposizioni troveranno applicazione **dal 10 dicembre 2018**.

Si intendono revocate le precedenti circolari prot. n. 245842 del 06/05/2015, prot. n. 438691 del 10/08/2015, nota prot. n. 52028 del 01/02/2016, prot. n. 103183 del 26/02/2016, prot. 179332 del 06/04/2017 e n. prot. 404273 del 05/07/2018 nonché ogni altro atto non coerente con quanto disposto con la presente.

Si rappresenta, infine, che le richieste attinenti la materia non conformi a quanto sopra indicato non saranno valutate.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Barbara Solinas



IL DIRETTORE

Renato Botti

